

Ufficio Esami di Stato
Sede Centrale Universitaria
Corso Umberto I, 40
Napoli

Orario al pubblico
Martedì e giovedì ore 9-12 e 14.30-16.30

Rilascio certificati di abilitazione

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 190 del R.D. 31.08.193 n. 1592 prevede il pagamento di una tassa da parte di coloro che superano l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Tale disposizione è stata confermata dall'art. 4 della Legge 8.12.1956 n. 1378 e dall'art. 20, settimo comma, del D.M. 9.9.1957 e ss. modif. ed integr.

Tali norme prevedono, altresì, che il rilascio del primo certificato o del diploma sia subordinato al pagamento di detta tassa regionale da versarsi mediante conto corrente postale intestato all'Ente Regione, in cui è ubicato l'Ateneo presso il quale l'interessato si è laureato. L'ammontare di detta tassa varia da Regione a Regione.

La Regione Campania, nell'art. 39 della L.R. n. 21 del 3.9.2002, ha fissato l'ammontare della tassa in **Euro 104,00** (centoquattro/zerozero) da versarsi esclusivamente mediante il **conto corrente postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio di Tesoreria - con la seguente causale: codice 08 11 - abilitazione esercizio professionale.**

Il bollettino postale si ritira presso qualsiasi Ufficio Postale. E' preferibile compilare tale bollettino sul modulo di c/c a più sezioni, in modo da consegnare una parte all'Ufficio Esami di Stato e conservare l'altra.

I laureati presso Atenei di altre regioni dovranno rivolgersi ai rispettivi Uffici Esami di Stato per sapere l'ammontare della tassa ed in numero del conto corrente della Regione.

Per tutti, la ricevuta di detto bollettino dovrà, poi, essere esibita all'Università Federico II – Ufficio Esami di Stato, allegata al modulo di domanda di certificato (ved. allegato).

I certificati sono rilasciati in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.8.1988 n. 370. In tal caso anche la domanda è in carta semplice.

Eventuali certificati per usi diversi (ad esempio da valere all'estero) dovranno essere rilasciati in bollo, previa domanda in bollo.

Inoltre, si ricorda che la normativa vigente (Legge 4.1.1968 n.15 e ss. modif. ed integr.) prevede la **possibilità di evitare la richiesta del certificato di abilitazione professionale mediante** l'esibizione all'Ordine professionale (al fine dell'iscrizione all'Ordine stesso) di **un'autocertificazione** redatta e sottoscritta personalmente dall'interessato.

Ciò non esime, però, dal pagamento della tassa regionale di Euro 104,00 (centoquattro/zerozero) di cui all'art. 39 della Legge Regionale n. 21 del 2002.

Infatti, la citata Legge Regionale n. 39 rimanda alle sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 3 del 19.01.1984 (articoli 5-6-7). In particolare l'art. 5, intitolato "Effetti di mancato o ritardato pagamento", prevede che "gli atti per i quali sono

dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano corrisposte”.

Pertanto, nel caso di autocertificazione esibita dagli abilitati all’Ordine Professionale, al fine dell’iscrizione, l’onere e la responsabilità di chiedere la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della tassa regionale incombe sull’Ordine Professionale stesso, che, in mancanza, non può dare corso all’iscrizione, la quale, stante l’art. 5 della L.R. n.3/1984, sarebbe improduttiva di effetti. Di tale conseguenza giuridica sono stati edotti gli Ordini Professionali.

Infine, si ricorda che i **diplomi originali di abilitazione** saranno rilasciati non appena perverranno dal competente Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che provvede alla stampa.

Al riguardo, si avvertono gli interessati che detti diplomi non potranno essere rilasciati in mancanza del pagamento della tassa regionale di cui sopra.

Per cui ne si consiglia il pagamento subito dopo il superamento dell’Esame di Stato, con presentazione della ricevuta a quest’Università per la relativa annotazione informatica, da valere anche per il futuro.